Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00104026 del 26/10/2026

ACCORDO GOVERNO – ORGANIZZAZIONI SINDACALI SUL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE/EDUCATORE DI OGNI ORDINE E GRADO

Il **Congresso di Stato** rappresentato dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, la Funzione Pubblica, gli Affari Istituzionali, i Rapporti con le Giunte di Castello e la Semplificazione Normativa, Andrea Belluzzi, e dal Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, l'Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili, Teodoro Lonfernini, da una parte,

e

le **Organizzazioni Sindacali** (in seguito, per brevità, **OO.SS.**), dall'altra parte, rappresentate da:

Segretario F.U.P.I. – C.S.d.L., Antonio Bacciocchi,

Segretario F.P.I. – C.D.L.S.,Daniele Gatti,

Segretario F.P.I. – U.S.L., Simona Mazza,

in seguito denominate, congiuntamente, le **Parti**

Premesse

1. Il presente accordo, ai sensi dell'articolo 23, comma 8 dell'"Accordo Governo – Organizzazioni Sindacali per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro del Pubblico Impiego (CCLPI) per il triennio 2022-2024" sottoscritto dalle parti in data 27 novembre 2023 e ratificato dal Consiglio Grande e Generale con delibera n. 8 del 16 gennaio 2024 (in seguito brevemente CCLPI), modifica ed integra gli indirizzi contenuti nell'Allegato 2 all' "Accordo Governo – Organizzazioni Sindacali per il superamento del precariato nella Pubblica Amministrazione, nell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP), nell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS), nell'Università degli Studi (UNIRSM), nel Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) e nell'Ente Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima (AACNM)" sottoscritto il 30 giugno 2022 e ratificato dal Consiglio Grande e Generale con delibera n.8 dell'11 luglio 2022.
2. Il presente accordo detta norme speciali per la copertura definitiva dei Profili di Ruolo (PDR) di Educatore Nido per l'Infanzia (EDUCAT), Educatore - Insegnante nella Scuola d'Infanzia (EDUINS), di Insegnante nella Scuola Elementare (INSELE), di Insegnante nella Scuola Media (INSMED), di Insegnante nelle scuole secondarie di 2° grado (INSSEC2) previste dal Fabbisogno Generale del Settore Pubblico Allargato, tramite la pertinente graduatoria definitiva degli aspiranti al conferimento degli incarichi e delle supplenze per i posti di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado di cui alla Legge 17 luglio 1979 n.41 e successive modifiche, di seguito, brevemente, "graduatoria per l'insegnamento".
3. Il presente accordo detta, altresì, linee di indirizzo in merito alle modalità di valorizzazione, ai fini della formazione della "graduatoria per l'insegnamento", dei seguenti corsi:
    a. corso di formazione abilitante all'insegnamento nella Scuola Media e nella Scuola Superiore previsto dall'articolo 5, comma 2 della Legge 3 maggio 2007 n.57, come modificato dall'articolo 1 della Legge 2 dicembre 2013 n.163 e dall'articolo 2 del Decreto Delegato 23 giugno 2021 n.112. Tale corso è di seguito, brevemente, indicato con l'espressione "corso abilitante all'insegnamento e tirocinio formativo attivo" o con l'acronimo "TFA";
    b. corso di specializzazione per il sostegno didattico e l'inclusione nelle scuole di ogni ordine e grado in ossequio a quanto riconosciuto dall'articolo 23, comma 2, lettera

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00104026 del 26/10/2026

d) della Legge 10 marzo 2015 n.28 e disciplinato dall'articolo 17 del Decreto Delegato 1° luglio 2015 n.105. Tale corso è di seguito, brevemente, indicato con l'espressione "corso abilitante al sostegno didattico" o con l'acronimo "TFA Sostegno".

4. Il presente accordo introduce, infine, norme speciali in merito al periodo di prova, alla valutazione annuale del personale docente e ai trasferimenti di sede.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente Accordo, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(*Definizioni*)

1. Ai fini del presente accordo si intende:
   a. "incarico a tempo determinato": il conferimento temporaneo a copertura di posizione prevista dal Piano Generale delle Cattedre che risulti eccedente rispetto al numero di PDR previsti dal Fabbisogno Generale del Settore Pubblico Allargato ad esclusione degli incarichi di sostegno di cui al punto b);
   b. "incarico di sostegno e inclusione": "il conferimento temporaneo a copertura di posizione proposta dalla Commissione Tecnica di cui alla Legge 9 settembre 2014 n.142 e prevista dal Piano Generale delle Cattedre;
   c. "sostituzione": il conferimento temporaneo su cattedra dovuto all'assenza temporanea del docente;
   d. "perdente cattedra": il docente con meno anzianità nell'ordine scolastico così come definita al comma 5 dell'articolo 2, che, per via della riduzione del numero di classi o sezioni, perde la cattedra;
   e. "soprannumerario": il docente inquadrato a tempo indeterminato senza cattedra o perdente cattedra.

Articolo 2

(*Fasi della copertura definitiva di profili di ruolo relativi alla professione di docente*)

1. L'assuzione a tempo indeterminato sui Profili di Ruolo (PDR) di Educatore Nido per l'Infanzia (EDUCAT), Educatore - Insegnante nella Scuola d'Infanzia (EDUINS), di Insegnante nella Scuola Elementare (INSELE), di Insegnante nella Scuola Media (INSMED), di Insegnante nelle Scuole Secondarie di 2° grado (INSSEC2), e il relativo inquadramento, avviene nei limiti del numero di PDR previsti dal Fabbisogno Generale del Settore Pubblico Allargato e nel rispetto della posizione nella pertinente "graduatoria per l'insegnamento" di cui alle premesse.
2. Il docente che ha titolo ad essere assunto a tempo indeterminato in base al presente accordo, ma che non risulti in possesso del titolo relativo al corso "TFA sostegno" è inquadrato con provvedimento sottoposto a condizione sospensiva legata al conseguimento di tale titolo. Il docente deve iscriversi al primo corso utile e conseguire il titolo entro e non oltre 4 anni dal suddetto provvedimento. Resta salvo quanto previsto all'articolo 19 del DD 105/2015. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai docenti che saranno inquadrati a tempo indeterminato su PDR di EDUCAT e INSSEC2.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono subordinate all'espletamento delle modalità di copertura prioritarie di cui al comma 5.
4. L'assuzione a tempo indeterminato sui Profili di Ruolo (PDR) di cui al comma 1 avviene annualmente, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive e prima della riunione per l'assegnazione degli incarichi e delle sostituzioni prevista dalla Legge n. 41/1979, con provvedimento dell'UO Ufficio Gestione del Personale.

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00104026 del 26/10/2026

5. Le disposizioni di cui al comma 1 sono subordinate all'accertamento dell'impossibilità di copertura di detti PDR mediante provvedimenti di assegnazione d'ufficio di personale inquadrato ed inserito in apposita graduatoria dei soprannumerari, formata e pubblicata sulla base della data di inquadramento sulla qualifica correlata al PDR o sul PDR relativo all'insegnamento specifico. In caso di parità si applicano in ordine successivo i seguenti criteri di spareggio:
    a. anzianità di acquisizione di incarico a tempo indeterminato di cui all'articolo 2 della Legge n.41/1979 (d'ora in poi, per brevità "ITI") nell'insegnamento in cui l'insegnante è stato inquadrato;
    b. l'ultima posizione ricoperta nella "graduatoria per l'insegnamento" prima dell'acquisizione di "ITI" o inquadramento nello specifico insegnamento;
    c. maggior punteggio del titolo di studio pertinente allo specifico insegnamento;
    d. anzianità di acquisizione del titolo di studio pertinente allo specifico insegnamento;
    e. anzianità anagrafica.

Articolo 3

(*Fasi della copertura dei piani cattedre e gestione dei soprannumerari*)

1. Considerato che i PDR previsti nel Fabbisogno e nel Piano Generale delle Cattedre potrebbero non coincidere numericamente, a causa della diversa validità temporale degli stessi, le posizioni eccedenti al Fabbisogno sono denominate "incarichi a tempo determinato" mentre quelle proposte dalla Commissione Tecnica di cui alla Legge 9 settembre 2014 N.142, prima della data di convocazione della Commissione per la formazione annuale del piano generale delle cattedre sono denominate "incarichi di sostegno e inclusione". Le posizioni previste nel Piano Generale delle Cattedre sono ricoperte a titolo di incarico a tempo determinato della durata di un anno scolastico. Tali incarichi, se presenti nel Piano Generale delle cattedre degli anni scolastici successivi, sono confermati ai medesimi incaricati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 20 comma 1 del Decreto Delegato 10 giugno 2014 n.86. Per gli "incarichi di sostegno e inclusione" la conferma dell'incarico è subordinata alla frequenza dell'alunno o del gruppo di alunni per cui è stato conferito l'incarico, salvo diversa disposizione della Commissione Tecnica che può valutare anche eventuali relazioni dei docenti presentate ai Dirigenti scolastici.
2. La conferma degli incarichi di cui al comma 1 è effettuata al fine di garantire la continuità didattica per cui è esclusa in caso di accesso alle posizioni funzionali e ad ogni altro istituto che interrompa tale continuità.
3. Il personale soprannumerario non avente cattedra è tenuto, sulla base della graduatoria di cui al comma 5 dell'articolo 2, a scegliere tra un "incarico a tempo determinato", un "incarico di sostegno e inclusione" o una "sostituzione" a condizione che sia di durata presumibile per l'intero anno scolastico. La ricopertura dell'"incarico di sostegno e inclusione" è data, in via prioritaria, ai docenti soprannumerari in possesso del corso "TFA Sostegno" oppure ai docenti con un servizio di almeno tre anni scolastici su incarico di sostegno, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Delegato n. 105/2015. I docenti soprannumerari sono tenuti al superamento del corso "TFA Sostegno" alla prima data utile, considerato come formazione obbligatoria a carico dell'Amministrazione, qualora non in possesso del requisito di cui all'articolo 19 del decreto delegato N.105/2015. La violazione di tale obbligo costituisce grave violazione dei doveri d'ufficio.
4. L' insegnante che opti per un "incarico di sostegno e inclusione" ha l'obbligo di portare a termine il ciclo di istruzione nella classe ovvero servizio in cui è iscritto lo studente o gli studenti per cui è stato attivato il sostegno assegnatogli, salva diversa disposizione della Commissione Tecnica per l'Integrazione (CTI). Qualora svolga servizio in più di una sezione ovvero classe tale obbligo si considera assolto al termine di uno dei cicli di

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00104026 del 26/10/2026

istruzione. L'obbligo di continuità non si applica esclusivamente nei confronti del personale che ricopra un "incarico di sostegno e inclusione" ad orario parziale senza possibilità di completamento e qualora vi sia possibilità per lo stesso di ricoprire altro incarico o sostituzione con un monte ore maggiore.

5. Qualora, sulla base delle procedure di cui agli articoli 2 o 7, o al comma 3 del presente articolo, l'insegnante acquisisca il diritto alla cattedra oppure a ricoprire un "incarico a tempo determinato", permane l'obbligo di continuità di cui al comma 4, ferma restando, per l'avente diritto, l'acquisizione della titolarità del PDR, cattedra o incarico spettante.
6. Gli incarichi a tempo determinato e di sostegno e inclusione nonché le sostituzioni non assegnati ad insegnanti soprannumerari, sono conferiti al personale iscritto nelle graduatorie per l'insegnamento ai sensi della Legge N. 41/1979 e successive modifiche e del Decreto Delegato 105/2015 fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2.
7. Qualora l'insegnante con obbligo di continuità di cui al comma 4 del presente articolo, incaricato ai sensi del precedente comma 6, perda l'incarico nel corso dell'anno scolastico a seguito della cessazione della frequenza dello studente o degli studenti per i quali è stato attivato il sostegno, lo stesso permane in servizio fino al termine dell'anno scolastico in corso ed è tenuto ad assumere eventuali incarichi aggiuntivi ovvero, in assenza degli stessi, a rimanere a disposizione della dirigenza.
8. In caso di riduzione del numero di "incarichi a tempo determinato", la perdita dell'incarico avviene nel rispetto della posizione nella graduatoria di cui all'articolo 2 comma 5 o nella pertinente graduatoria per l'insegnamento".
9. Il personale inquadrato su PDR previsto da Fabbisogno e che divenga soprannumerario per diminuzione del numero di cattedre annualmente ha diritto di scelta, prima delle procedure di cui all'articolo 7, sulle cattedre disponibili, in base al Piano Generale delle cattedre, nel rispetto di apposita graduatoria formata ai sensi dell'articolo 2 comma 5. In mancanza di cattedre disponibili, ha diritto di scelta tra gli incarichi a tempo determinato o di sostegno e inclusione di cui al comma 1, tra le sostituzioni o eventuali incarichi aggiuntivi.
10. Con regolamento del Congresso di Stato, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali (di seguito, brevemente OO.SS.), viene definita la gestione di eventuale personale docente soprannumerario senza cattedra o incarico o sostituzione oppure con cattedra o incarico o sostituzione parziale.
11. L'insegnante assunto a tempo indeterminato può ricoprire un incarico a tempo determinato, come definito dal presente accordo, su un ordine scolastico superiore e PDR di pari grado nel rispetto della posizione nella pertinente graduatoria per l'insegnamento, con diritto alla conservazione della titolarità del PDR di inquadramento. In riferimento ai PDR INSMED – Educazione motoria, il passaggio su ordine scolastico superiore avverrà nel rispetto di specifica graduatoria del personale richiedente, formata secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 2 comma 5.
12. L'insegnante assunto a tempo indeterminato può ricoprire un incarico a tempo determinato, come definito dal presente accordo, su un ordine scolastico superiore e PDR di grado superiore nel rispetto della posizione nella pertinente graduatoria per l'insegnamento, previa richiesta di aspettativa e con diritto alla conservazione della titolarità del PDR di inquadramento. L'aspettativa di cui al presente comma non si computa ai fini del limite massimo di cui all'articolo 45 della Legge 22 dicembre 1972 n.41 e successive modifiche, solamente se funzionale al completamento di un ciclo scolastico e, comunque, per una sola volta nella vita lavorativa del docente. Con successivo accordo tra le parti, da sottoscriversi entro i tre mesi dalla ratifica del presente accordo, verranno definiti i criteri e le modalità di passaggio definitivo al livello superiore.
13. La facoltà di cui ai commi 11 e 12 non si applica alle sostituzioni.

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00104026 del 26/10/2026

14. Per i PDR Educatore Nido per l'Infanzia (EDUCAT), considerata l'assenza di un Piano Generale delle Cattedre e, quindi, "degli incarichi a tempo determinato quanto previsto al presente articolo si applica agli "incarichi di sostegno e inclusione" approvati dalla prima Commissione paritetica prevista per l'anno scolastico di riferimento. Tali incarichi sono conferiti per l'intero anno scolastico fatta salva la frequenza del bambino.
15. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i PDR EDUCAT per quanto compatibili.

Articolo 4

(*Norme speciali per il personale docente in materia di periodo di prova*)

1. Il personale docente che ha titolo ad essere assunto a tempo indeterminato sui PDR di cui all'articolo 2, comma 1, in forza delle disposizioni del presente accordo, è nominato in prova per la durata di un anno scolastico. La durata del periodo di prova viene ridotta a sei mesi qualora il docente abbia già superato positivamente il periodo di prova previsto al comma 2, sul medesimo PDR, comprensivo dello svolgimento di scrutinio parziale o finale.
2. Il periodo di prova nei confronti del personale con "incarico a tempo determinato" o "incarico sostegno e inclusione" o "sostituzione" sui PDR di cui all'articolo 2, comma 1, decorre a partire da un mese continuativo di servizio per la durata massima di centoventi giorni complessivi, calcolati sommando tutti i singoli incarichi e sostituzioni, ovvero a partire dalla decorrenza dell'incarico qualora di durata predeterminabile superiore ad un mese e per la medesima durata massima.
3. Ai fini della valutazione del periodo di prova, oltre a quanto previsto dall'articolo 19 del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106, nel rispetto della libertà di insegnamento di cui all'art. 5 comma 2 della Legge 21/1998, sarà valutato anche quanto previsto all'articolo 6 comma 4.
4. Il mancato superamento del periodo di prova comporta:
    a. per i soggetti di cui al comma 1, la non assunzione a tempo indeterminato;
    b. per i soggetti di cui al comma 2, la revoca della sostituzione ovvero incarico se ancora in essere;
    c. sia per i soggetti di cui al comma 1 che al comma 2, il mancato superamento del periodo di prova comporta la mancata attribuzione del punteggio di servizio per l'anno scolastico o per il periodo oggetto di valutazione, la sospensione dalla pertinente graduatoria per l'insegnamento per l'anno scolastico in corso, nonché l'obbligo di frequenza e superamento di apposito corso di aggiornamento, predisposto dal Dipartimento Istruzione e Cultura in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, ai fini della riattivazione della posizione in graduatoria.
5. Qualora un docente incorra in un secondo mancato superamento del periodo di prova previsto al comma 1, la sospensione di cui al comma 5, lettera c) è disposta per tre anni scolastici.
6. Il personale docente di cui al comma 1, a seguito del superamento del periodo di prova consegue l'inquadramento nel rispettivo PDR.

Articolo 5

(*Integrazione alle tabelle di valutazione dei titoli di cui alla Legge 17 luglio 1979 n.41*)

1. La valutazione finale del corso "TFA" e "TFA Sostegno" viene considerata ai fini della formazione del punteggio attribuito al candidato nella "graduatoria per l'insegnamento", sulla base dei criteri stabiliti da definirsi con specifico e successivo accordo con le OO.SS.

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00104026 del 26/10/2026

2. Nell'accordo di cui al comma 1 verranno riviste altresì le modalità di calcolo nelle graduatorie per Profili di Ruolo di Educatore Nido per l'Infanzia (EDUCAT), Educatore - Insegnante nella Scuola d'Infanzia (EDUINS), di Insegnante nella Scuola Elementare (INSELE) con riferimento al servizio prestato in più ordini scolastici per i quali si possiede il titolo di studio abilitante, nonché alla valorizzazione del servizio rispetto ai titoli di studio aggiuntivi.

Articolo 6

(*Valutazione annuale del personale docente*)

1. A tutto il personale docente assunto a tempo indeterminato e al personale docente a tempo determinato, che abbia superato il periodo di prova di cui all'articolo 4, si applica la valutazione annuale così come previsto dal CCLPI.
2. La valutazione viene svolta per anno scolastico, la procedura e le relative tempistiche verranno definite dal regolamento di cui al comma 4.
3. Per il personale sostituto o incaricato a tempo determinato, la valutazione si applica qualora la somma degli incarichi ovvero sostituzioni sia di durata almeno pari a quattro mesi.
4. Con regolamento del Congresso di Stato, previo accordo con le OO.SS. secondo quanto previsto all'articolo 16, comma 3 del CCLPI, sono adottati i modelli di scheda di valutazione per il personale docente che, nel rispetto della libertà di insegnamento di cui all'art. 5 comma 2 della Legge 21/1998, sono volti a rilevare le competenze pedagogico-didattiche, le competenze trasversali nonché le caratteristiche professionali e le propensioni rilevanti per lo svolgimento della funzione docente. La definizione dei criteri, delle modalità e procedure di valutazione avverrà avvalendosi del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino e di esperti nelle tecniche di accertamento delle competenze professionali e trasversali.
5. Oltre a quanto previsto agli articoli 16 e 30 del CCLPI ed all'articolo 12, comma 1, lettera e) della Legge 21 ottobre 2022 n.145, previa concertazione sindacale, il regolamento di cui al comma 3 dovrà prevedere:
    a. le modalità di valorizzazione della valutazione annuale nei bandi di selezione dedicati ai docenti per posizioni previste nel Dipartimento Istruzione e Cultura o nelle UO afferenti e nei passaggi di PDR;
    b. i casi in cui il non adeguato rendimento possa determinare il distacco temporaneo della durata di un anno scolastico dalla professione docente con obbligo di frequenza e superamento di apposito corso di aggiornamento predisposto dal Dipartimento Istruzione e Cultura in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino;
    c. gli effetti del non adeguato rendimento sui docenti con incarico a tempo determinato, incarico di sostegno e inclusione o sostituzione.

Articolo 7

(*Trasferimenti di sede*)

1. Le parti si impegnano a rivedere l'"Accordo relativo al regolamento per trasferimenti di sede del personale docente e non docente ed all'assegnazione del Personale D.O.A." del 18 maggio 1998", entro il 31 marzo 2027.
2. Qualora non sia possibile approvare il nuovo accordo entro tale data, tale Accordo si considera sospeso, esclusivamente per il personale docente, sino a nuovo Accordo.

Articolo 8

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00104026 del 26/10/2026

(*Gestione del precariato strutturale del sistema scolastico*)

1. In considerazione delle peculiarità del sistema scolastico, progressivamente caratterizzato da un precariato strutturale conseguente al significativo decremento demografico in atto, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Agli insegnanti iscritti alle pertinenti graduatorie per l'insegnamento che abbiano svolto incarichi di docenza a tempo pieno, dalla data di inizio delle lezioni alla data di termine delle stesse, per un periodo complessivo di tre anni di servizio a partire dall'aa.ss. 2024/2025 è riconosciuto, a decorrere dalla maturazione di tale requisito, il grado del PDR corrispondente all'ordine scolastico presso il quale presta servizio, nonché l'avvio della maturazione degli scatti di anzianità e dell'indennità di funzione corrispondente. Tale riconoscimento non dà luogo, in ogni caso, alla corresponsione di arretrati, fatta salva la ricostruzione di carriera a tempo indeterminato.
3. Il medesimo trattamento di cui al comma precedente si applica in caso di incarichi di docenza ad orario parziale pari ad almeno alla metà dell'orario contrattuale ricoperti dalla data di inizio delle lezioni alla data di termine delle stesse, rapportando detti incarichi all'orario completo fino alla maturazione del requisito temporale di tre anni. L'incarico o sostituzione si considera continuativo nel caso in cui, a seguito dell'interruzione dovuta alle pause scolastiche, viene conferito un incarico o sostituzione con immediato avvio dalla ripresa scolastica.
4. Quanto previsto al comma 3, non si applica qualora il docente abbia:
    a. espressamente rinunciato o non dato disponibilità ad un incarico ad orario maggiore o ad un completamento orario;
    b. abbia rinunciato alle precedenti stabilizzazioni.
5. Per il conteggio delle annualità ai fini della maturazione degli scatti e dell'indennità di servizio vengono utilizzati i criteri di cui ai commi 2 e 3.
6. Ai fini del calcolo dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 si considerano anche i periodi di maternità e congedo parentale.

Articolo 9

(*Norme di coordinamento e finali*)

1. Il presente accordo si applica a partire dall'anno scolastico 2027/2028 e, per i PDR di EDUCAT, da settembre 2027. A seguito dell'approvazione del Fabbisogno, verrà effettuata la prima attribuzione del personale docente ai sensi del presente accordo, nel rispetto di apposita graduatoria del personale assunto a tempo indeterminato, formata ai sensi dell'articolo 2, comma 5.
2. L'assuzione a tempo indeterminato a copertura dei PDR di cui all'articolo 2 del presente accordo verrà avviata a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 4 che, in ogni caso, dovrà essere adottato entro sei mesi dalla ratifica del presente accordo.
3. In ragione delle nuove e speciali disposizioni relative alla copertura definitiva dei PDR relativi alla professione docente introdotte con il presente accordo e del connesso avvio del reclutamento a tempo indeterminato del personale docente, l'espressione "nonché su PDR relativi alla professione docente" di cui all'articolo 23, comma 3 del Decreto Delegato n.86/2022 è da intendersi superata.
4. Con il presente accordo si considera altresì superato l'istituto degli incarichi a tempo indeterminato (in seguito per brevità ITI) di cui all'articolo 2 della Legge n.41/1979. In ragione di quanto precede, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di ratifica del presente accordo, i titolari di ITI saranno ricollocati d'ufficio nella pertinente graduatoria per l'insegnamento in posizione precedente rispetto ai restanti iscritti,

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00104026 del 26/10/2026

indipendentemente dal punteggio e ordinati fra loro con le modalità previste dall'articolo 2 comma 5 lettere a,b,c,d,e.

5. La prima valutazione del personale docente di cui all'art. 6 avverrà per l'anno scolastico 2027- 2028.
6. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, e articolo 3, comma 3, del presente Accordo, i docenti che abbiano prestato servizio di sostegno per almeno tre anni scolastici, maturati entro il termine dell'anno scolastico 2025/2026, anche non consecutivi e con orario parziale, purché per ciascun anno il servizio sia stato prestato per un periodo complessivo di almeno 180 giorni di calendario, possono optare, così come previsto dall'articolo 17, comma 2, del Decreto Delegato 1 luglio 2015 n. 105, per un percorso formativo ridotto. La medesima facoltà si applica ai fini dell'accesso agli "incarichi di sostegno e inclusione" conferiti al personale iscritto nelle graduatorie per l'insegnamento di cui all'articolo 3, comma 6, del presente Accordo. Per l'anno scolastico 2026/2027, tale percorso formativo è quello previsto all'Allegato 1 al presente Accordo.
7. Il periodo di prova di cui all'articolo 4 si considera già svolto dall'insegnante che, già assunto a tempo indeterminato su PDR INSMED e titolare di ITI su PDR di INSSEC2, sia successivamente assunto a tempo indeterminato su PDR di INSSEC2, purché l'ITI sia stato svolto per almeno un anno scolastico.
8. La rinuncia di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a) produce i suoi effetti ed è presa in considerazione unicamente a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028.

Letto approvato e sottoscritto in unico orginale conservato presso la Direzione Generale della Funzione Pubblica.

San Marino, 26 ottobre 2026/1726 d.F.R.

Per il **Congresso di Stato**

Segretario di Stato per gli Affari Interni, la Funzione Pubblica

Andrea Belluzzi

Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura

Teodoro Lonfernini

Per le **Organizzioni Sindacali**

Segretario F.U.P.I. – C.S.d.L.

Antonio Bacciocchi

Segretario F.P.I. – C.D.L.S.

Daniele Gatti

Segretario F.P.I. – U.S.L.

Simona Mazza